

La disciplina del *cram down* fiscale nel concordato minore: autonomia del procedimento, sindacato di convenienza comparativa e valorizzazione della continuità aziendale

(Nota a Tribunale di Pisa, Sez. Procedure Concorsuali, sentenza 16 settembre 2026, R.G. 188-2/2023)

SOMMARIO

1. Coordinate normative e quadro introduttivo del *cram down* nel concordato minore.
2. La vicenda processuale e l'assetto del piano concordatario sottoposto al Tribunale di Pisa.
3. I presupposti applicativi dell'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII.
 - 3.1. Il carattere determinante del dissenso espresso dall'Amministrazione finanziaria.
 - 3.2. Il vaglio comparativo di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria: il ruolo della relazione dell'OCC.
4. L'autonomia procedimentale del concordato minore rispetto alla disciplina della transazione fiscale ex art. 88 CCII.
5. L'irrilevanza dei profili soggettivi di "meritevolezza" nel giudizio di omologazione forzata del credito pubblico.
6. Continuità aziendale, apporto di finanza esterna e sostenibilità della dilazione temporale a medio-lungo termine.
7. Ricadute operative sulla prassi dei giudizi di omologazione e considerazioni conclusive.

PAROLE CHIAVE

Concordato minore – Sovraindebitamento – Cram down fiscale e previdenziale – Art. 80, comma 3, CCII – Transazione fiscale – Art. 88 CCII – Convenienza comparativa – Liquidazione controllata – Continuità aziendale – Finanza esterna – Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

PROVVEDIMENTO E MASSIMA

Tribunale di Pisa, Sezione Procedure Concorsuali, sentenza 16 settembre 2026 (dep. 16 settembre 2026) – Giudice dott.ssa Laura Pastacaldi – R.G. 188-2/2023

In tema di concordato minore in continuità d'impresa disciplinato dagli artt. 74 e ss. del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), il tribunale procede all'omologazione della proposta ai sensi dell'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII pur in presenza del voto contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate, laddove sia accertato che: a) l'adesione dell'Amministrazione finanziaria sia determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 79 CCII; b) la proposta concordataria risulti oggettivamente più conveniente rispetto allo scenario della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII sulla base delle attestazioni contenute nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

Ai fini del giudizio di convenienza comparativa sotteso al c.d. cram down fiscale nel concordato minore, è pienamente legittima la valorizzazione dei flussi finanziari generati dalla prosecuzione dell'attività d'impresa unitamente all'apporto di finanza esterna, qualora tali risorse consentano di assicurare al creditore erariale un'utilità economica che nell'alternativa liquidatoria risulterebbe del tutto azzerata in virtù dell'incapienza del compendio mobiliare e dell'assorbimento dell'attivo da parte delle spese di procedura e delle cause di prelazione poziore ex art. 2751-bis c.c..

Nel procedimento di concordato minore, l'applicazione del meccanismo del cram down fiscale di cui all'art. 80, comma 3, CCII non è subordinata alla preventiva formulazione della proposta di transazione fiscale prevista dall'art. 88 CCII per il concordato preventivo, configurandosi la disciplina del sovraindebitamento quale microsistema autonomo e semplificato, nel quale la verifica giudiziale non può estendersi a valutazioni sulla meritevolezza o sulle pregresse inadempienze del debitore sovraindebitato.

1. Coordinate normative e quadro introduttivo del *cram down* nel concordato minore

Nel sistema tracciato dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), la composizione delle crisi da sovraindebitamento riservata ai soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale (imprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli) trova nel concordato minore (artt. 74-83 CCII) uno strumento elettivo di risanamento e di conservazione dei valori aziendali. La finalità primaria del concordato minore in continuità d'impresa consiste nel consentire al debitore di proseguire l'attività economica, estinguendo l'esposizione debitoria mediante il realizzo di flussi reddituali futuri ed eventuali apporti di risorse terze.

Uno dei nodi storicamente più complessi nell'accesso alle soluzioni concordatarie è rappresentato dal peso preponderante dei debiti di natura tributaria e contributiva, i quali sovente paralizzano la formazione del consenso a causa del voto negativo o dell'inerzia degli enti pubblici impositori. Per superare tale situazione di stallo, il legislatore della riforma ha recepito e consolidato l'istituto della c.d. "omologazione forzata" o *cram down* fiscale e previdenziale.

Nell'ambito del concordato minore, la disciplina del *cram down* è espressamente codificata dall'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII, a mente del quale: «Il tribunale omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».

La pronuncia del Tribunale di Pisa in rassegna offre lo spunto per una riflessione sistematica sulla portata di tale potere sostitutivo del giudice dell'omologazione, confermando l'autonomia strutturale del concordato minore rispetto alle procedure maggiori e delimitando con precisione i parametri di scrutinio economico demandati all'autorità giudiziaria.

2. La vicenda processuale e l'assetto del piano concordatario sottoposto al Tribunale di Pisa

La fattispecie decisa dalla sentenza in commento trae origine dal ricorso per l'omologazione di una proposta di concordato minore in continuità d'impresa depositata congiuntamente da una persona fisica e dalla società in accomandita semplice di cui il medesimo era socio accomandatario e legale rappresentante. L'esposizione debitoria complessiva consolidata ammontava a circa euro 285.603,29, maturata prevalentemente nei confronti dell'Erario e di enti previdenziali.

Il piano concordatario prevedeva:

- a) a prosecuzione dell'attività d'impresa in continuità diretta;
- a) la destinazione ai creditori dei flussi di cassa derivanti dalla gestione operativa per una durata complessiva di 84 mesi;
- b) l'apporto determinante di finanza esterna da parte di soggetti terzi, che consentiva di elevare la massa attiva concordataria a un importo globale di euro 30.200,00.

Aperta la procedura con decreto del 3 aprile 2026, si procedeva alla consultazione del ceto

creditorio. All'esito della votazione, l'Agenzia delle Entrate – titolare di un credito rappresentativo del 52,05% dell'intero ammontare dei crediti ammessi al voto – esprimeva il proprio formale dissenso rispetto alla proposta concordataria. Il voto negativo erariale impediva il raggiungimento della maggioranza qualificata prescritta dall'art. 79, comma 1, CCII (maggioranza dei crediti ammessi al voto).

A fronte dell'opposizione del Fisco, la parte debitrice instava per l'applicazione del *cram down* fiscale ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII, allegando la perizia estimativa e la relazione particolareggiata redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ex art. 76 CCII.

Il quadro comparativo delineato dall'OCC evidenziava in modo inequivocabile che:

- a) nello scenario liquidatorio (liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII), il compendio patrimoniale del debitore era costituito unicamente da beni strumentali obsoleti, stimati per un valore di realizzo pari a euro 11.134,00 (destinato a progressivo e rapido deprezzamento);
- a) tale esiguo ricavato sarebbe stato interamente assorbito dai costi prededucibili della procedura liquidatoria e dal soddisfacimento parziale dei crediti di lavoro subordinato assistiti da privilegio generale poziore ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., con la conseguenza che la percentuale di riparto destinata all'Agenzia delle Entrate sarebbe stata pari a zero;
- b) nello scenario concordatario, l'Erario, pur subendo una falcidia, avrebbe tratto vantaggio dalla provvista derivante dalla finanza esterna e dalla continuità aziendale, con un soddisfacimento effettivo e temporalmente programmato.

Il Tribunale di Pisa, recependo integralmente le conclusioni dell'OCC (e del ricorrente) e disattendendo le difese dell'Amministrazione finanziaria, ha pronunciato l'omologazione forzata del concordato.

3. I presupposti applicativi dell'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII

Dalla lettura coordinata del dettato normativo e della decisione pisana emergono i due requisiti cumulativi ed essenziali necessari per l'operatività del *cram down* fiscale nel concordato minore: la c.d. "determinanza" del voto e la "migliore convenienza economica comparata".

3.1. Il carattere determinante del dissenso espresso dall'Amministrazione finanziaria

Il primo presupposto è di natura aritmetico-procedurale. L'omologazione coattiva postula che la

manca approvazione del piano ai sensi dell'art. 79 CCII sia imputabile in via esclusiva o prevalente alla volontà ostativa dell'ente pubblico creditore. Qualora il quorum deliberativo non fosse raggiungibile neppure computando favorevolmente il credito tributario o contributivo (ad esempio a causa del dissenso espresso dalla maggioranza qualificata dei creditori commerciali o chirografari terzi), il tribunale non potrebbe ricorrere al *cram down*, difettando l'interesse concorsuale a neutralizzare il voto pubblico.

Nel caso deciso dal Tribunale di Pisa, l'Agenzia delle Entrate concentrava su di sé il 52,05% del passivo ammesso al voto: la sua adesione o il suo dissenso costituivano dunque l'elemento matematicamente spartiacque tra l'approvazione e la reiezione della proposta. Come acutamente sottolineato in sede di legittimità con riguardo al concordato preventivo ma con valenza espansiva generale, il *cram down* fiscale opera come una *fiction iuris* sostanziale che consente al tribunale di reputare integrato il segmento del consenso creditorio ove ricorrano i requisiti di convenienza fissati dalla legge (cfr. Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19981, la quale ha evidenziato che «il *cram-down* fiscale integra una regola sostanziale del giudizio di omologazione ... poiché realizza, per una sorta di *fiction*, il raggiungimento delle maggioranze prescritte» e Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19810 in punto di rito e onere di tempestiva costituzione del creditore erariale dissenziente nel procedimento di omologa).

3.2. Il vaglio comparativo di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria: il ruolo della relazione dell'OCC

Il secondo requisito è di ordine squisitamente economico e comparativo. Il giudice è chiamato ad accertare se la proposta attribuisca all'Amministrazione finanziaria un trattamento economico non peggiore rispetto a quello ritraibile dalla liquidazione controllata del patrimonio del debitore (*c.d. liquidation test*).

Il parametro legale di confronto non è l'integrale recupero del credito né un'astratta soglia percentuale minima di soddisfacimento, bensì la convenienza relativa dell'offerta concordataria rispetto al presumibile valore di realizzo forzoso dei cespiti patrimoniali esistenti (cfr. ex multis Trib. Ancona, Sez. II, sent. 3 marzo 2026, n. 29, laddove si chiarisce che «l'art. 80 co. 3 CCII non subordina l'omologazione di detto concordato alla sussistenza del requisito della meritevolezza, limitandosi a valorizzare il presupposto di miglior convenienza economica della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria»).

Nel giudizio pisano, il riscontro della convenienza ha assunto i caratteri dell'evidenza contabile: a fronte di un realizzo liquidatorio nullo per l'Erario (data la capienza appena sufficiente a coprire parzialmente i privilegi di grado superiore), la disponibilità di euro 30.200,00 generata dal concordato ha rappresentato un *quid novi* e migliorativo oggettivo.

La pronuncia ribadisce la centralità della relazione particolareggiata redatta dall'OCC ex art. 76 CCII, la quale assolve, nel concordato minore, la funzione che nel concordato preventivo è affidata alla relazione del professionista indipendente ex art. 87 CCII, costituendo la matrice probatoria primaria cui il collegio o il giudice monocratico deve fare riferimento per verificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

4. L'autonomia procedimentale del concordato minore rispetto alla disciplina della transazione fiscale ex art. 88 CCII

Un profilo di peculiare rilievo dogmatico e applicativo affrontato dalla sentenza in rassegna (ed esplicitato nelle difese del debitore) attiene al rapporto tra il concordato minore e l'istituto della transazione fiscale regolato dall'art. 88 CCII.

Nella prassi anteriore alla piena stabilizzazione applicativa del Codice della Crisi, l'Amministrazione finanziaria aveva frequentemente eccepito l'inammissibilità delle richieste di *cram down* formulate nel concordato minore in assenza della preventiva instaurazione del formale sub-procedimento di transazione fiscale previsto per il concordato preventivo "maggiore", ivi inclusa la trasmissione degli allegati e la richiesta del preventivo parere conforme alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente smentito tale impostazione formalistica, statuendo che: la falcidia e la dilazione dei crediti tributari e previdenziali nel concordato minore costituiscono espressione di un procedimento autonomo, tipizzato e semplificato dagli artt. 74-80 CCII, che non richiede affatto la preventiva attivazione dei moduli negoziali o transattivi disciplinati dall'art. 88 CCII per le imprese sopra-soglia (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 16 maggio 2026, n. 14555, secondo cui la disciplina dell'art. 80, comma 3, CCII detta un modulo operativo autonomo e autosufficiente per il concordato minore, rendendo inapplicabili gli adempimenti tipici dell'art. 88 CCII.).

Tale conclusione trova pieno conforto anche nella giurisprudenza di merito formatasi nelle diverse sezioni concorsuali, laddove si è precisato che il concordato minore ripudia gli aggravii formali tipici del concordato preventivo, affidando all'OCC la verifica preliminare della consistenza del debito pubblico e rimettendo direttamente al tribunale, in sede di udienza di omologa, la sterilizzazione del voto contrario dell'Erario (cfr. decisione cit. Trib. Ancona). L'art. 80, comma 3, CCII si configura dunque quale norma speciale e autosufficiente, dotata di piena efficacia precettiva.

5. L'irrilevanza dei profili soggettivi di "meritevolezza" nel giudizio di omologazione forzata del credito pubblico

Un ulteriore argomento sovente speso dall'Amministrazione finanziaria per contestare l'omologazione coattiva consiste nella censura della condotta pregressa del contribuente, qualificato come "inadempiente sistematico" e pertanto privo del requisito della "meritevolezza" soggettiva.

Il Tribunale di Pisa ha disatteso tale eccezione, allineandosi all'orientamento secondo cui il giudizio di omologazione del concordato minore è imperniato sulla verifica della fattibilità giuridica ed economica del piano e non su indagini di natura etico-morale sul comportamento del debitore. A differenza di quanto originariamente previsto dalla l. n. 3/2012 per il piano del consumatore, nel sistema del Codice della Crisi il legislatore ha eliminato la clausola generale di "meritevolezza", circoscrivendo i limiti soggettivi di accesso al concordato minore alla sola assenza di atti in frode ai creditori o alla mancata consumazione di fattispecie di cui all'art. 82 CCII (revoca per frode o dolo).

Di conseguenza, lo scrutinio giudiziale non può trasformarsi in uno strumento sanzionatorio per le pregresse omissioni fiscali, dovendosi arrestare di fronte alla constatazione che il piano concordatario assicura all'Erario un soddisfacimento superiore rispetto alla distruzione di valore inevitabilmente connessa alla liquidazione controllata. Tale impostazione salvaguarda la razionalità economica dell'azione di riscossione pubblica, evitando che un rigetto formalistico del piano produca un danno finanziario certo e irreparabile per le stesse casse dello Stato (cfr. Trib. Cremona, sent. 12 marzo 2025, n. 46 e Trib. Ancona, sent. 3 marzo 2026, n. 29, le quali convergono nell'escludere qualsiasi sindacato moralistico o punitivo sulle cause del dissesto tributario in sede di omologazione coattiva).

6. Continuità aziendale, apporto di finanza esterna e sostenibilità della dilazione temporale a medio-lungo termine

Nel concordato minore in continuità, la creazione di attivo destinato al ceto creditorio si fonda su due elementi dinamici: i flussi di cassa prospettici e la finanza esterna.

6.1. Finanza esterna e rispetto delle cause di prelazione

L'apporto di risorse esterne (nella specie pari ad euro 30.200,00) conferisce al piano concordatario una solidità economica che difetta *ab origine* nello scenario liquidatorio. Sotto il profilo sistematico, le risorse messe a disposizione da terzi a fondo perduto o a titolo di liberalità condizionata all'omologa non rientrano nel patrimonio originario del debitore e, non integrando la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., possono essere destinate a incrementare la percentuale

distributiva in favore dei creditori concorsuali, purché non sia violata la gerarchia dei crediti sui beni propri dell'imprenditore (cfr. Sul principio di corretta distribuzione del surplus e delle risorse esogene nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex artt. 2740 e 2741 c.c., cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 luglio 2025, n. 18014. Nel concordato minore de quo, la finanza esterna è stata integralmente destinata a incrementare la provvista a favore dell'Erario e dei creditori poziori rispetto al patrimonio statico).

6.2. La durata del piano a 84 mesi

La sentenza del Tribunale di Pisa ha ritenuto congrua e sostenibile una dilazione di pagamento articolata su un arco temporale di 84 mesi (7 anni).

La questione della durata massima ammissibile dei piani di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti ha visto un intenso dibattito giurisprudenziale. Sebbene una parte della prassi iniziale tendesse ad applicare in via analogica i limiti quinquennali tipici della liquidazione, l'orientamento consolidatosi a seguito del recepimento della direttiva c.d. *Insolvency* (UE 2019/1023) ammette piani di durata pluriennale estesa (finanche a 7-8 anni), a condizione che:

- a) la continuità aziendale sia concretamente sostenibile e non meramente aleatoria;
- a) l'attestazione dell'OCC fornisca adeguate garanzie in ordine all'attendibilità dei flussi previsionali;
- b) la tempistica più lunga risulti comunque economicamente preferibile per i creditori rispetto all'immediata ma infruttuosa liquidazione giudiziale o controllata.

Nel caso del Tribunale di Pisa, la stabilità operativa dell'impresa e l'assenza di rischi di mercato significativi hanno giustificato la conformazione del cronoprogramma finanziario, consentendo all'imprenditore di esdebitarsi senza compromettere l'integrità del nucleo produttivo.

7. Ricadute operative sulla prassi dei giudizi di omologazione e considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Pisa del 16 settembre 2026 offre importanti indicazioni di ordine pratico per i professionisti, per gli OCC e per gli uffici dell'Amministrazione finanziaria:

- a) Per il debitore e i consulenti: la redazione del piano concordatario deve concentrarsi sulla costruzione di un rigoroso modello comparativo. La stima dei beni patrimoniali nello scenario liquidatorio deve essere analitica, prudentiale e documentata, evidenziando il grado di assorbimento dell'attivo da parte dei crediti prededucibili e privilegiati di grado poziore

- (spese di procedura, compensi dei liquidatori, crediti di lavoro ex art. 2751-bis c.c.).
- a) Per l'Organismo di Composizione della Crisi: l'OCC assume una posizione di garanzia giurisdizionale. La sua relazione ex art. 76 CCII non può risolversi in un mero riepilogo contabile, ma deve contenere una puntuale attestazione della fattibilità e un confronto numerico trasparente che compri la maggiore o non deteriore convenienza economica per ciascun creditore dissenziente, con speciale riguardo agli enti impositori.
 - b) Per l'Agenzia delle Entrate e gli Enti Previdenziali: la pronuncia conferma che il voto espresso dall'Amministrazione finanziaria nelle procedure minori non costituisce espressione di insindacabile discrezionalità amministrativa. Un'opposizione o un voto contrario fondati su ragioni di principio, su pretese valutazioni morali o su richieste di percentuali minime slegate dalla realtà patrimoniale del debitore sono destinati a essere neutralizzati dal tribunale mediante l'applicazione dell'art. 80, comma 3, CCII.

In conclusione, la decisione in rassegna si segnala per l'equilibrio dogmatico e per la conformità alla ratio della riforma concorsuale: l'omologazione forzata non rappresenta una lesione delle prerogative dell'Erario, ma un fondamentale strumento di razionalizzazione del concorso, preordinato a massimizzare l'effettivo incasso pubblico e a tutelare la continuità dell'iniziativa economica contro inerzie e rifiuti economicamente irragionevoli.

Avv. Alberto Foggia